



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 28/02/2024 - Rep. n. 4/2024

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione.....	3
CAPO II – IL PROCEDIMENTO.....	3
Articolo 3 – Criteri generali.....	3
Articolo 4 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell’ufficio.....	3
Articolo 5 – Avvio del procedimento ad iniziativa del/la contribuente.....	4
Articolo 6 – Atto di accertamento con adesione	4
Articolo 7 – Adempimenti successivi	5
Articolo 8 – Effetti dell’adesione.....	5
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	5
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	5

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. La Città metropolitana di Milano disciplina nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso tributario.

2. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. L'accertamento con adesione si applica alle imposte o tributi propri della Città metropolitana di Milano, anche di futura istituzione, soggetti alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria di cui al D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i., secondo le disposizioni che seguono.

2. La definizione non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente ad attività di controllo formale di dichiarazione e versamenti.

CAPO II – IL PROCEDIMENTO

Articolo 3 – Criteri generali

1. Può formare oggetto di accertamento con adesione la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Articolo 4 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Ancor prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'ufficio competente può inviare al/la contribuente un invito a presentarsi personalmente, nel quale sono indicati:

- a) le fattispecie suscettibili di accertamento;
- b) il tributo preso in esame e l'anno di riferimento;
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

L'invito è inviato per posta elettronica certificata o per posta ordinaria, con un congruo margine di preavviso rispetto alla data fissata per la comparizione.

2. La partecipazione del/la contribuente al procedimento, nonostante l'invito, è facoltativa e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

3. Il/la contribuente può aderire all'invito, di cui al precedente comma 1, e partecipare al contraddittorio con l'ufficio.

4. Il/la contribuente può, anche, non dare seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria. La mancata comparizione del/la contribuente nel giorno

fissato comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Viene fatto sempre salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.

5. Il/la contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso l'ufficio provvederà a fissare una nuova data comunicandola al/la contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e del mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale, comunicato al/la contribuente e conservato agli atti dell'ufficio.

7. L'attivazione del procedimento di accertamento con adesione, da parte dell'ufficio, non riveste carattere di obbligatorietà, escludendosi l'applicazione generalizzata dell'art. 5 ter del D.Lgs. n. 218/97.

Articolo 5 – Avvio del procedimento ad iniziativa del/la contribuente

1. Il/la contribuente nei cui confronti sia stato notificato un atto di accertamento, non preceduto da un preliminare invito a comparire, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni, istanza a mezzo pec di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione, anche per eventuali coobbligati, dei termini per l'impugnazione alla Corte di giustizia tributaria e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del medesimo soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza proposta.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio competente, formula in modalità telematica al/la contribuente l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione. La mancata comparizione comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di definizione avanzata, salvo ricorrano cause di forza maggiore.

5. Il/la contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso l'ufficio provvederà a fissare una nuova data comunicandola al/la contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e del mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale, conservato agli atti dell'ufficio e comunicato al/la contribuente.

7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Articolo 6 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è un documento redatto con modalità digitale, sottoscritto dal/la contribuente o da un suo rappresentante, legale o negoziale e dal Direttore dell'ufficio competente, ovvero da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si basa la definizione, nonché la liquidazione delle imposte o tasse dovute, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, nonché le modalità di pagamento.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per il tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 218/97 e s.m.i.

4. L'atto sottoscritto viene trasmesso per informativa al Collegio dei Revisori.

Articolo 7 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 6, secondo le modalità definite.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente sulla base della disciplina prevista per la rateazione dal Regolamento delle Entrate della Città metropolitana di Milano. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. In caso di pagamento rateale vengono applicati sulle somme dovute gli interessi legali.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, il/la contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. A seguito del predetto versamento, la definizione si perfeziona e l'ufficio competente, previa consegna della quietanza, è tenuto a rilasciare al/la contribuente copia digitale dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 8 – Effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione del/la contribuente comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte degli uffici.

3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per gli uffici di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali, nonché nell'ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del procedimento e non rilevabile da dichiarazioni, denunce, documenti ed atti già in possesso dell'Ente.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia dal 1° gennaio 2024 ai sensi del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.